

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta dell'11 marzo 2003.**

Aprèa, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Gironda Veraldi, Iannuzzi, Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Gironda Veraldi, Iannuzzi, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Rizzo,

Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPITELLI: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3762);

MASSIDDA: « Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle salme mediante tumulazione » (3763).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3309, d'iniziativa del deputato STUCCHI, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza della Polizia di Stato ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3742) *Parere della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

REALACCI ed altri: « Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari » (3532) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la *ex* Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (3701) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

GUIDO DUSSIN: « Finanziamento di opere viarie nel comune di San Vendemiano » (3606) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

AIRAGHI ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno degli ap-

prendisti che hanno raggiunto la maggiore età » (3629) *Parere delle Commissioni I e XII.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 7 marzo 2003, il deputato Gaetano Pecorella ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (proc. n. 49005/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

decreto in data 20 dicembre 2002, con il quale sono state apportate variazioni all'intervento per la valorizzazione del patrimonio librario dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2002, recante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2000;

decreto in data 20 dicembre 2002, con il quale sono state apportate variazioni all'oggetto dell'intervento riguardante la Parrocchia di Santa Caterina Vergine Martire in Salino di Paularo (Udine), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 29 novembre 2001, recante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2001.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministero della salute, con lettere del 25 febbraio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea FIORONI ed altri n. 9/2972/28, concernente la rimborsabilità dei farmaci innovativi e MINOLI ROTA ed altri n. 9/2972/67, concernente i farmaci coperti da brevetto diverso da quello di principio attivo, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 7 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CROSETTO n. 9/2972/8 e PISTONE ed altri n. 9/2972/71, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2002, concernenti l'esonero delle associazioni *pro loco* dall'obbligo dell'utilizzo di misuratori fiscali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei diritti delle donne afgane)**A) Interpellanza ed interrogazione**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il 13 novembre 2001, in Afghanistan, i militari dell'Alleanza del Nord hanno conquistato e liberato la capitale Kabul, dopo che i talebani e il loro Governo l'avevano abbandonata;

la sconfitta del regime dei talebani comporterà la nascita di un nuovo Governo in quel Paese: un governo, che ci si augura, sia al più presto stabile e rappresentato da una larga base in cui si possano riconoscere tutte le culture e le etnie presenti nel Paese;

l'Onu e le Nazioni che lo compongono possono avere, in questo senso, un ruolo molto importante nel piano di ricostruzione, pur nel dovuto rispetto delle scelte del popolo afgano circa il Governo che si andrà formando;

la sospensione dei diritti umani e civili in Afghanistan è stata purtroppo una realtà anche prima che si insidiasse il regime dei talebani e, a farne le spese, sono state soprattutto le donne, oppresse e annullate nella loro dignità, sia sotto i talebani, che precedentemente sotto il Governo dei *mujaheddin* –:

se non ritengano di adoperarsi a livello internazionale affinché anche le donne afgane, simbolo dell'oppressione

fondamentalista, possano avere un ruolo centrale nella costruzione di un nuovo Afghanistan democratico, partecipando in prima persona ai negoziati e alle scelte istituzionali, e garantendo loro una presenza nel futuro Governo.

(2-00149) « Pecoraro Scanio, Cima, Zanello ».

(14 novembre 2001)

DEIANA e ZANELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il rapporto del Wrw sulla condizione della parte femminile della società in Afghanistan, a un anno dalla caduta del regime dei *talebani*, denuncia che i diritti delle donne continuano a essere gravemente conculcati e lesi in molte parti del Paese;

lo strapotere dei capi tribali e dei signori della guerra costituisce un perenne ostacolo all'affermazione e alla tutela dei diritti delle donne e riproduce condizioni in larga misura simili a quelle esistenti durante il regime dei *talebani*;

lo stesso Presidente Hamid Karzai, consapevole dei gravi problemi che affliggono il suo Paese, pur amico e alleato degli Usa, ha in molte occasioni denunciato il perdurare dello strapotere dei capi tribali e la loro cultura del « *warlordismo* », che ostacola qualsiasi reale processo di democratizzazione e di emancipazione civile dell'Afghanistan;

le tendenze generali nel Paese, per quanto riguarda le donne, rivelano in maniera emblematica come non esista

nessun significativo processo di affrancamento dalla cultura patriarcale e di rispetto dei più elementari diritti umani e civili;

la liberazione dal *burka*, icona quest'ultimo della condizione di subalternità delle donne e motivo addotto per giustificare la guerra contro Kabul, non ha in realtà risolto i problemi di fondo che stanno alla base di quella subalternità —:

cosa intenda fare il Governo per seguire da vicino la vicenda sociale e culturale dell'Afghanistan e per appoggiare e favorire le forze democratiche, in particolare quelle femminili, che dall'interno del Paese si battono per l'affermazione dei diritti umani, civili e sociali. (3-01780)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per impedire l'esecuzione della condanna a morte dell'intellettuale iraniano Hashem Aghajari)

B) Interrogazioni

INTINI, BOSELLI, ALBERTINI, BUEMI, CEREMIGNA, DI GIOIA, GROTTA, PAPPATERRA e VILLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'intellettuale riformista iraniano Hashem Aghajari è stato condannato a morte, nel suo Paese, per avere auspicato, in un intervento pubblico, una riforma dell'*Islam* sciita simile a quella protestante nel cristianesimo;

questa grave decisione sembrerebbe essere frutto del pesante scontro politico, tra conservatori e riformisti, che attualmente sta caratterizzando l'Iran —:

quali misure si intendano adottare, anche in sede europea, per impedire che venga eseguita la condanna a morte nei confronti di Hashem Aghajari, colpevole solo di avere espresso una propria opinione;

se non si ritenga che questo episodio sia un segnale, a dir poco preoccupante, di come si stia radicalizzando lo scontro politico e l'estremismo religioso in Iran e che, di conseguenza, la posizione del nostro Paese e dell'Europa debba essere altrettanto ferma e determinata nel richiedere la sospensione dell'esecuzione.

(3-01577)

(10 novembre 2002)

LOSURDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la condanna a morte in Iran del riformista Hashem Aghajari ha provocato un'ondata di proteste in tutto il mondo, oltre che nello stesso Iran, ove migliaia di studenti hanno manifestato nelle università e molti docenti si sono dimessi. La sentenza di condanna a morte è stata definita vergognosa da autorevoli esponenti del Parlamento iraniano;

la condanna a morte di Aghajari è l'ultimo atto di una lunga serie di impiccagioni e lapidazioni pubbliche, nonché di uno stretto giro di vite nei confronti dell'opposizione riformista, soprattutto dopo che è cessato improvvisamente il monitoraggio da parte della comunità internazionale sulle atrocità compiute in Iran;

l'Iran è una nazione di fondamentale importanza politica e strategica nel delicato scacchiere del Medio Oriente;

è dovere morale, nonché politico di tutte le nazioni democratiche occidentali agevolare lo sforzo riformista dei cosiddetti dissidenti iraniani verso l'integralismo islamico, nella piena consapevolezza che tale intervento costituirebbe un indubbio contributo alla causa della pace e del rispetto dei diritti umani —:

quali iniziative diplomatiche intenda prendere nei confronti dell'Iran a tutela dei principi di libertà e di rispetto dei diritti umani. (3-01584)

(18 novembre 2002)

(Sezione 3 – Misure a favore dell'Argentina)**C) Interrogazione**

CIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.*

— Per sapere — premesso che:

in Argentina, con il miracolo economico degli anni novanta, con la stabilizzazione monetaria attuata dal presidente Menem, il numero delle famiglie indigenti scese sotto il 3 per cento in poco più di un anno, mantenendosi negli anni successivi sotto il 10 per cento, nonostante il cambio fisso con il dollaro, la perdita di competitività e il forte aumento della disoccupazione;

dal gennaio 2002 la situazione è però vertiginosamente crollata e i poveri rappresentano ormai il 55 per cento della popolazione;

la terribile notizia della morte per malnutrizione di altri otto bambini rispecchia una realtà dove la mortalità infantile è al 22,4 per mille, nonostante l'Argentina sia il maggior produttore di carne al mondo, e dove i disoccupati sono il 43 per cento della popolazione;

il Governo argentino, il 19 novembre 2002, ha annunciato un piano nazionale di aiuti sociali, con il quale tenterà di alleviare la drammatica situazione di milioni di poveri, che con l'operazione salvataggio avvierà una rete di aiuti sanitari e alimentari che dal nord del Paese si estenderà a tutto territorio;

quest'operazione si aggiunge al « piano capi di famiglia », con il quale il Governo sta già aiutando con circa 43 euro al mese due milioni di famiglie indigenti, ma rischia di saltare perché la Banca mondiale, che ha in parte finanziato il piano, potrebbe non concedere più crediti se l'Argentina non accetterà le richieste del Fondo monetario internazionale —:

se il Governo intenda intervenire in ambito europeo affinché il dialogo con l'America latina dalle parole passi ai fatti e le richieste di aiuto di una nazione come quella argentina, affine all'Italia per cultura e tradizioni, portino ad attuare una strategia di cooperazione caratterizzata da nuove forme di apertura del mercato europeo verso quei Paesi;

quali misure di aiuto abbia finora messo in atto il Governo a livello bilaterale. (3-01635)

(26 novembre 2002)

(Sezione 4 – Riconoscimento dello stato di calamità nella regione Basilicata a seguito delle recenti alluvioni)**D) Interrogazione**

LETTIERI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

anche il territorio della Basilicata è stato pesantemente colpito dalle piogge torrenziali del mese di gennaio 2003;

lo straripamento dei fiumi Ofanto, Basento, Agri, Bradano, Sinni e dei vari torrenti ha compromesso i raccolti e danneggiato diverse attività agrizootecniche;

è stato il classico colpo di grazia per l'agricoltura lucana, già interessata prima dalla siccità e poi da altri nubifragi e alluvioni;

il riconoscimento dello stato di calamità è un atto dovuto —:

se non ritenga necessario, comunque, stanziare fondi aggiuntivi per fronteggiare i danni, che hanno colpito, come è noto, non soltanto la Basilicata, ma anche altre regioni meridionali, a partire dal martoriato Molise. (3-01869)

(29 gennaio 2003)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA), CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 12 OTTOBRE 1999 E SCAMBIO DI NOTE INTEGRATIVO, EFFETTUATO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 2001 (2971)

(A.C. 2971 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2971 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

(A.C. 2971 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2971 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO
ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI, CON
ALLEGATO, FATTO A CHAMBERY IL 20 DICEMBRE 1994 (3199)**

(A.C. 3199 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

(A.C. 3199 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 3199 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1375 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 28
LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3255)**

(A.C. 3255 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elabo-
rato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

la spesa autorizzata si intenda quale
limite massimo di spesa;

gli oneri relativi all'esercizio finan-
ziario 2003 e ai successivi esercizi si
intendano imputati al fondo speciale di
parte corrente relativo al triennio 2003-
2005.

(A.C. 3255 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l'Accordo di collabora-

zione culturale, scientifica e tecnologica tra
la Repubblica italiana ed il Regno del Ma-
rocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.

(A.C. 3255 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo
22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3255 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in euro
386.276 per ciascuno degli anni 2002 e
2003 ed in euro 418.333 annui a decorrere

dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3255 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA A MODIFICA DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 1873, FATTO A COLOMBO L'11 AGOSTO 1999 (3314)

(A.C. 3314 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3314 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999.

(A.C. 3314 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso Memorandum.

(A.C. 3314 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 15 LUGLIO 1999 (3352)

(A.C. 3352 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3352 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.

(A.C. 3352 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3352 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A MAPUTO IL 14 DICEMBRE 1998 (3353)

(A.C. 3353 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3353 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

(A.C. 3353 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo tesso.

(A.C. 3353 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTO-TRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 21 MAGGIO 1999 (3369)

(A.C. 3369 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3369 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISENGO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

(A.C. 3369 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISENGO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3369 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISENGO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.415 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3369 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISENGO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.